

**Tribunale di Firenze, 16 dicembre 2004**

**Riassegnazione in via d'urgenza del nome a dominio**

N.R.G. 17648/2004  
Tribunale di Firenze  
Sezione proprietà Industriale ed intellettuale  
APT Costa degli Etruschi (Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi)  
contro  
Piramedia s.r.l.

TRIBUNALE DI FIRENZE  
Sezione proprietà Industriale ed intellettuale  
IL GIUDICE DESIGNATO

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 13.12.2004 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e/o ex art. 670, comma II di cui al n.r.g. in epigrafe;

visto il ricorso depositato il 17.11.2004 ed assegnato a questo Giudice il 22.11.2004 con cui l'Agenzia per il turismo "costa degli Etruschi", corrente in Livorno, Piazza Cavour 6, ha chiesto con decreto da emettersi inaudita altera parte di sentir:

1. disporre il sequestro ex art. 700 c.p.c. e/o ex art. 670, comma II, c.p.c. da eseguirsi presso la società Geobox.it s.r.l., corrente in Firenze, Via G. D'Annunzio 83, ovvero ovunque si trovi, anche presso terzi:
  - a) di tutti i mezzi adibiti all'esecuzione dell'attività di contraffazione e di violazione dei diritti di privativa della ricorrente, con espressa inclusione del sito web presente agli indirizzi [www.costadeglietruschi.com](http://www.costadeglietruschi.com), [www.costadeglietruschi.net](http://www.costadeglietruschi.net) e [www.costadeglietruschi.info](http://www.costadeglietruschi.info) e – in via subordinata – delle singole pagine web in cui sia stata utilizzata l'espressione «Costa degli Etruschi» e siano presenti i documenti e le immagini tratte senza autorizzazione alcuna delle opere di cui è titolare la ricorrente, senza necessità di procedere al sequestro dell'intero server che li ospita;
  - b) di tutti gli elementi di prova concernenti le denunciate violazioni:  
all'uopo autorizzando l'uso di idonei mezzi tecnici per l'attuazione dell'emendato provvedimento di sequestro e nominando uno o più periti per coadiuvare l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione:  
nonché, in ogni caso:
2. disporre inibitoria ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 83 R.D. n. 1127/1939 per ordinare a Piramedia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore di eliminare immediatamente le pagine presenti agli indirizzi [www.costadeglietruschi.com](http://www.costadeglietruschi.com), [www.costadeglietruschi.net](http://www.costadeglietruschi.net) e [www.costadeglietruschi.info](http://www.costadeglietruschi.info) nonché ogni altro riferimento a Costa degli Etruschi, anche solo contenuto o nascosto nel codice delle pagine dei siti realizzate da Piramedia ed utilizzabili dai motori di ricerca;
3. ordinare a Piramedia s.r.l. di trasferire immediatamente la titolarità dei tre nomi a dominio illecitamente registrati;
4. disporre una penale di euro 2.500,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a carico di Piramedia s.r.l. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra dalla data di notifica del provvedimento:

5. disporre la pubblicazione dell'emendato provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, a caratteri doppi rispetto ai normali sui quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, disponendo che le ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscano titolo esecutivo per la rivalsa;

6. disporre l'autorizzazione in favore della ricorrente a presenziare all'esecuzione delle operazioni di sequestro di cui al punto 1. personalmente e con l'assistenza dei propri legali ed occorrendo avvalendosi di mezzi idonei; visto il proprio decreto interlocutorio del 23-24.11.2004 in cui si dava atto delle operazioni di c.d. mirror su cd-r e veniva instaurato il contraddittorio;

preso atto della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società titolare dei nomi a dominio contestati (svolgendo l'host provider funzioni meramente esecutive e assumendo un ruolo neutrale in ordine alla contesa di cui al presente procedimento);

rilevato che:

- la ricorrente, quale Agenzia per il Turismo istituita con L.R. Toscana 23.3.2000, n. 24, (e in precedenza Azienda di Promozione Turistica ai sensi della L.R. Toscana 29.5.1989, n. 34, è titolare di domanda di marchio ed altresì titolare della denominazione "Costa degli Etruschi" (cfr. doc. 2 e 3);

- la denominazione e il marchio di cui è stata chiesta la registrazione non appaiono violare il disposto di cui agli artt. 16 e ss. legge marchi;

- la ricorrente ha registrato i nomi a dominio [www.costadeglietruschi.it](http://www.costadeglietruschi.it) e [www.costadeglietruschi.org](http://www.costadeglietruschi.org);

- parte intimata ha registrato i nomi di dominio il cui c.d. second level è identico alla denominazione della ricorrente e a second level domain di nomi di dominio ([www.costadeglietruschi.it](http://www.costadeglietruschi.it) e [www.costadeglietruschi.org](http://www.costadeglietruschi.org)) di cui la ricorrente è parimenti legittima titolare;

- non è riconducibile la condotta della parte intimata ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 1-bis legge marchi, non essendo peraltro la corrispondente attività radicata sul territorio evocato dalla denominazione di cui la ricorrente appare legittima titolare;

- l'adozione di second level domain non è, a maggior ragione per i motivi sopra esposti, univocamente collegata all'individuazione dei servizi oggetto dell'attività di impresa della parte intimata ed è, come notorio, conseguenza della conversione, in lettere richiamanti parola o sequenza di parole, di originaria sequenza puramente numerica; da ciò il carattere fortemente elettivo (e per di più evocativo, con finalità che appaiono identiche a quelle dell'insegna) e non necessario nell'adozione di determinato letterale second level domain;

- la identità fra denominazione e second level domain della ricorrente e second level domain utilizzati dalla intimata, aggravati dalla identità del settore merceologico in cui entrambi i soggetti operano (servizi per il turismo) sono tali da ingenerare confusione nella generalità dei fruitori dei relativi servizi, il più delle volte – per esigenze di risparmio di tempo – non propensi ad utilizzare alcuno fra i criteri di corretta individuazione dei soggetti detentori di c.d. siti web;

- oltretutto esigenze di facilitazione per l'utente nella navigazione all'interno dei siti (o, come in gergo suole affermarsi, di usabilità dei siti) rendono parimenti non proficua la proliferazione di frasi, parole, segni grafici, c.d. links o altro in funzione distintiva fra siti internet dotati di identico second level domain;

- nel caso di specie (vd. docc. 6 e 8 ric.) nel sito web della parte intimata sono altresì riprodotte pubblicazioni i cui diritti di autore appartengono alla ricorrente;

- l'attività della parte intimata, per le ragioni sopra esposte, integra altresì gli estremi della concorrenza sleale, anche per effetto dei messaggi di posta elettronica che contengono riferimento al nome a dominio contestato;

- sussiste il c.d. periculum in mora, altresì in considerazione del pregiudizio che irreversibilmente la ricorrente potrebbe subire in considerazione della sua specifica posizione nell'ambito dei servizi offerti tramite internet e della difficile quantificazione per equivalente dei danni di cui la condotta della parte intimata appare foriera;

- il provvedimento cautelare richiesto non va limitato alla sola inibitoria ma deve comprendere anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 legge marchi (tale dovendo qualificarsi sul punto la domanda della ricorrente), il sequestro presso qualunque host provider dei files che, da soli o insieme ad altri, siano visualizzabili tramite c.d. url contenente il second level domain "costadeglietruschi" ovvero che a loro volta visualizzino con le medesime modalità attualmente contenute all'interno dei siti web [www.costadeglietruschi.com](http://www.costadeglietruschi.com), [www.costadeglietruschi.net](http://www.costadeglietruschi.net) e [www.costadeglietruschi.info](http://www.costadeglietruschi.info) le parole "Costa degli Etruschi", con esclusione del sequestro fisico del server che detti files ospita (evitando così gli effetti dei noti casi Isole nella rete – giugno 1998 – e Indymedia – ottobre 2004 -);
- vanno disposte penale e pubblicazione del dispositivo del provvedimento;

P.T.M.

1. inibisce ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 63 legge marchi ed ordina a Piramedia s.r.l., con sede in Uzzano (PT), Via Giacomo Matteotti 40, e sede operativa in Pescia, loc. Castellare (PT), Via delle Gardenie 9, in persona del legale rappresentante pro tempore di eliminare immediatamente le pagine web presenti agli indirizzi [www.costadeglietruschi.com](http://www.costadeglietruschi.com), [www.costadeglietruschi.net](http://www.costadeglietruschi.net) e [www.costadeglietruschi.info](http://www.costadeglietruschi.info) nonché ogni altro riferimento alla combinazione di parole "Costa degli Etruschi", anche solo contenuto o nascosto nel codice delle pagine dei siti realizzate da Piramedia s.r.l. ed utilizzabile da motori di ricerca;

2. ordina a Piramedia s.r.l. di trasferire immediatamente in capo alla ricorrente la titolarità dei suddetti tre nomi a dominio illecitamente registrati;

3. dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 legge marchi, il sequestro presso qualunque host provider dei files che, da soli o insieme ad altri, siano visualizzati tramite c.d. url contenente il second level domain "costadeglietruschi" ovvero che a loro volta visualizzino con le medesime modalità attualmente contenute all'interno dei siti web [www.costadeglietruschi.com](http://www.costadeglietruschi.com), [www.costadeglietruschi.net](http://www.costadeglietruschi.net) e [www.costadeglietruschi.info](http://www.costadeglietruschi.info) le parole "Costa degli Etruschi", con esclusione del sequestro fisico del server che detti files ospita;

4. dispone penale di Euro 1.000,00 a carico di Piramedia s.r.l. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra dalla data di notifica del provvedimento;

5. dispone la pubblicazione del dispositivo del provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, a caratteri doppi rispetto ai normali sui quotidiani Il Tirreno, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, disponendo altresì che le ricevute di pagamento delle inserzioni costituiscano titolo esecutivo per la rivalsa;

6. concede termine di gironi trenta per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Firenze, 16 dicembre 2004

IL GIUDICE DESIGNATO

Dr. Ludovico Delle Vergini